

Codice A1816B

D.D. 9 luglio 2024, n. 1429

R.D. 523/1904 - P.I. 6737 - Determinazione Dirigenziale n. 1855/A1816B del 29/06/2021 per lavori di consolidamento del muro spondale in sinistra idrografica del torrente Vermenagna, (Lotto B - opera B.3+B.4) tra il km 103+000 e il km 103+500 della SS 20, in località Santa Caterina, in comune di Limone Piemonte (CN). PROROGA termini autorizzazione idraulica. Richiedente: Società ANAS SpA - Struttura Territoriale



ATTO DD 1429/A1816B/2024

DEL 09/07/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - P.I. 6737 – Determinazione Dirigenziale n. 1855/A1816B del 29/06/2021 per lavori di consolidamento del muro spondale in sinistra idrografica del torrente Vermenagna, (Lotto B - opera B.3+B.4) tra il km 103+000 e il km 103+500 della SS 20, in località Santa Caterina, in comune di Limone Piemonte (CN). PROROGA termini autorizzazione idraulica.

Richiedente: Società ANAS SpA – Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta - Torino

In data 26/06/2024 con prot. U.0552221 (acquisita la ns prot. 31712/A1816B) la Società ANAS SpA – Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta con sede a Torino, corso Matteotti 8, ha presentato istanza di proroga dell’autorizzazione idraulica P.I. 6737, rilasciata dal Settore Tecnico Regionale - Cuneo con Determinazione Dirigenziale n. 1855/A1816B del 29/06/2021, relativa a lavori di consolidamento del muro spondale in sinistra idrografica del torrente Vermenagna, (Lotto B - opera B.3+B.4) tra il km 103+000 e il km 103+500 della SS 20, in località Santa Caterina, in comune di Limone Piemonte (CN).

Vista la dichiarazione rilasciata della Società (nota prot. U.0552221 del 26/06/2024) che alla data della richiesta della proroga i lavori in oggetto non sono ancora iniziati e che lo stato dei luoghi del torrente Vermenagna non risulta variato.

Considerato che gli interventi in argomento rimangono quelli di cui alla precedente autorizzazione idraulica, è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, la proroga di anni 3 (tre), dei termini per l’esecuzione dei lavori in oggetto, a far data dal 29/06/2024.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell’ambito dell’attuazione del PNRR. Revoca

delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361".

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i.;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- gli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;

DETERMINA

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, la proroga di anni 3 (tre), a far data dal 29/06/2024 dei termini per l'esecuzione dei lavori indicati nella Determinazione Dirigenziale n.1855/A1816B del 29/06/2021, rilasciata alla Società ANAS SpA – Struttura Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta con sede a Torino, corso Matteotti 8;
2. gli interventi dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'autorizzazione di cui al provvedimento n. 1855/A1816B del 29/06/2021 (Polizia Idraulica 6737) senza alcuna modificazione, nel rispetto delle condizioni in essa indicati. Nel caso di sostanziale variazione dello stato dei luoghi per eventi di piena significativi, tale autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente;
3. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico Regionale - Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
4. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del Settore Tecnico Regionale - Cuneo, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
5. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera idraulica oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare al Settore Tecnico Regionale - Cuneo;
6. il Settore Tecnico Regionale - Cuneo si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
7. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o

molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

8. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

Il Funzionario estensore
Maria Grazia Gallo

LA DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Monica Amadori